Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 13 marzo 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3, NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia:

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 65 DEL 13 MARZO 1971:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 13: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1978 (dalla serie 1ª/1978 alla serie 49ª/1978), emessi in base al decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1242, alla legge 28 febbraio 1969, n. 21 e al decreto ministeriale 10 marzo 1969. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella SECONDA estrazione eseguita il 3 marzo 1971; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella precedente estrazione.

(1814)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 16 *giugno* 1970
*registrato alla Corte dei conti l'*8 *febbraio* 1971
registro n. 4 *Difesa, foglio n.* 174

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

DANDA Giobatta, nato il 26 aprile 1921 a Chiampo (Vicenza), sottotenente cpl. 6° reggimento alpini. — Comandante di plotone fucilieri, durante un violento attacco sferrato dal battaglione a posizione tenacemente difesa, dava ripetute prove di perizia e di sprezzo del pericolo guidando i propri alpini con decisione e intelligenza nonostante la violenta e micidiale reazione del fuoco avversario. Perduto il comandante di compagnia e rimasto ferito gravemente da pallottola alla gamba sinistra rifiutava di essere soccorso. Solo dopo che il reparto aveva raggiunto l'obiettivo acconsentiva di essere allontanato dalla linea del fuoco. Fulgido esempio di coraggio, spirito di abnegazione e dedizione al dovere. — Quota 209,8 di Kotowsckj (fronte russo), 1° settembre 1942.

CROCE AL VALOR MILITARE

LIGUORI Francesco, nato il 26 luglio 1897 a Solofra (Avellino), maggiore 1° reggimento artiglieria celere. — Comandante di gruppo di artiglieria durante un violento attacco nemico di mezzi corazzati e truppe a piedi, con perizia e sereno sprezzo del pericolo, manovrava il fuoco della propria batteria concorrendo in modo decisivo a stroncare la foga aggressiva avversaria. — Deir el Angar (A.S.), 3-4 settembre 1942.

MAINETTO Sergio, nato il 14 gennaio 1912 a Milano, capitano f. paracadutista cpl. 187° Reggimento fanteria paracadutisti. — Comandante di caposaldo, rimasto fortemente contuso in seguito a frana provocata dal ben aggiustato tiro dell'artiglieria avversaria, rifiutava di essere ricoverato in luogo di cura. Immobilizzato per le gravi contusioni riportate si faceva trasportare a braccia per più giorni dove più era utile la sua presenza e continuava, malgrado le precarie condizioni, a svolgere la sua attivissima azione di comandante animando con l'esempio e con l'abnegazione i propri dipendenti. Esempio di elevato senso del dovere e di attaccamento al reparto. — Qaret el Himeimat, 2-12 settembre 1942.

(2446)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 marzo 1971, n. **35**.

Determinazione delle piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le piante organiche del personale della magistratura addetto ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali sono stabilite dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 2.

Le tabelle *C* e *D* relative alle piante organiche del personale della magistratura, annesse al decreto del presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185,

e successive variazioni, sono modificate — per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono — come dalle tabelle *B* e *C* allegate alla presente legge.

Art. 3.

Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nell'articolo 1 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, e nell'articolo 98 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non si applicano ai magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore al quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 marzo 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

TABELLA *A*

Magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali per i minorenni

SEDI	Magistrati giudicanti		Pubblico ministero	
	Presidente	Giudici	Procuratore della Repubblica	Sostituti procuratori della Repubblica
Ancona	1	1	1	—
Bari	1	3	1	1
Bologna	1	3	1	1
Brescia	1	2	1	1
Cagliari	1	2	1	—
Caltanissetta	1	1	1	—
Catania	1	2	1	1
Catanzaro	1	2	1	—
Firenze	1	2	1	1
Genova	1	2	1	—
L'Aquila	1	1	1	—
Lecce	1	2	1	1
Messina	1	1	1	—
Milano	1	5	1	3
Napoli	1	5	1	3
Palermo	1	2	1	1
Perugia	1	1	1	—
Potenza	1	1	1	—
Roma	1	5	1	3
Torino	1	4	1	2
Trento	1	1	1	—
Trieste	1	1	1	—
Venezia	1	3	1	1
Campobasso	1	1	1	—
Reggio di Calabria	1	1	1	—
Salerno	1	1	1	—
TOTALE	26	55	26	19

TABELLA B

Magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali

SEDI	Magistrati giudicanti				Pubblico ministero		
	Presidente	Presidenti di sezione	Consigliere istruttore	Giudici	Procuratore della Repubblica	Procuratori aggiunti della Repubblica	Sostituti Procuratori della Repubblica
Omissis							
Ancona	1	2	—	13	1	—	2
Avezzano	1	—	—	4	1	—	1
Bari	1	7	1	37	1	1	9
Bergamo	1	3	—	17	1	—	4
Bologna	1	7	1	38	1	1	9
Brescia	1	5	—	24	1	—	5
Cagliari	1	4	—	24	1	—	7
Campobasso	1	1	—	5	1	—	1
Catania	1	9	1	45	1	1	9
Catanzaro	1	3	—	12	1	—	3
Crotone	1	—	—	4	1	—	1
Firenze	1	6	1	34	1	1	9
Genova	1	9	1	49	1	1	11
Lamezia Terme	1	—	—	4	1	—	1
Lecce	1	6	—	29	1	—	6
Macerata	1	1	—	9	1	—	1
Messina	1	5	—	28	1	—	5
Milano	1	26	1	172	1	2	38
Napoli	1	30	1	186	1	2	43
Palermo	1	11	1	50	1	1	15
Ragusa	1	—	—	6	1	—	1
Reggio di Calabria	1	3	—	13	1	—	3
Rimini	1	1	—	7	1	—	2
Roma	1	33	1	219	1	2	50
Salerno	1	7	—	33	1	—	7
Santa Maria Capua Vetere	1	6	—	27	1	—	6
Taranto	1	3	—	17	1	—	4
Terni	1	2	—	6	1	—	2
Torino	1	13	1	77	1	1	20
Trani	1	2	—	15	1	—	4
Trieste	1	2	1	17	1	—	4
Venezia	1	4	1	26	1	—	5
Vercelli	1	—	—	6	1	—	2
TOTALE	159	313	12	2.150	159	13	504

TABELLA C

Magistrati addetti alle preture

SEDI	Magistrati di appello in funzioni di pretore	Magistrati di tribunale, aggiunti giudiziari e uditori giudiziari in funzioni di pretore
Omissis		
Ascoli Piceno	1	1
Asti	1	2
Bari	2	14
Bergamo	1	7
Biella	—	5
Brindisi	1	3
Como	1	4
Desio	—	5
Fermo	—	2
Foggia	1	4
Forlì	1	3
Genova	3	21
Milano	4	101
Modena	1	5
Napoli	5	80
Palermo	3	24
Reggio di Calabria	1	5
Roma	6	129
Salerno	1	10
Terni	1	3
Torino	3	38
Udine	1	4
Velletri	—	2
TOTALE	117	1.752

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per le Marche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto di data 17 febbraio 1969, in corso di registrazione, con il quale è stato costituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per le Marche;

Visto che a far parte di detto comitato era stato designato l'ing. Rendola Homs quale componente in qualità di provveditore regionale alle opere pubbliche per le Marche;

Considerato che con nota n. 1976 del 3 marzo 1969 il medico provinciale di Ancona ha comunicato che l'ingegnere Rendola è stato trasferito ad altra sede e che il nuovo provveditore alle opere pubbliche per le Marche è l'ing. Plinio Ferri;

Ritenuta pertanto la necessità di dovere sostituire nel detto comitato l'ing. Homs Rendola con l'ing. Plinio Ferri:

Decreta:

L'ing. Plinio Ferri, provveditore alle opere pubbliche per le Marche, è nominato componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per le Marche, in sostituzione dell'ing. Homs Rendola.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1971
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 390

(2357)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1969 con il quale veniva costituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 5 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

Visto che a far parte di detto comitato era stato chiamato il dott. ing. Giovanni Marchetti, provveditore regionale alle opere pubbliche del Friuli-Venezia Giulia;

Considerato che il dott. ing. Giovanni Marchetti ha lasciato tale incarico per raggiunti limiti di età ed è stato sostituito dal dott. ing. Homs Rendola;

Decreta:

Il dott. ing. Homs Rendola, provveditore regionale alle opere pubbliche del Friuli-Venezia Giulia è chiamato a far parte del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Friuli-Venezia Giulia, in sostituzione del dott. ing. Giovanni Marchetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1971
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 207

(2356)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1970.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1969, registro n. 13, foglio n. 101, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Pescara;

Vista la nota n. 12679 del 12 novembre 1969 con la quale l'ufficio del genio civile di Pescara prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante ing. Ferdinando Volpe con il geom. Giuseppe Di Maio;

Decreta:

Art. 1.

Il geom. Giuseppe Di Maio è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Pescara, quale rappresentante del genio civile, in sostituzione dell'ing. Ferdinando Volpe.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1971
Registro n. 1 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 342

(2265)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1970.

Sostituzione del presidente effettivo in seno alla commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Torino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica, n. 2, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1959, n. 24741, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1960, registro n. 10, foglio n. 32, con il quale venne costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Torino la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale n. 8497/8881 del 7 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1970, registro n. 15, foglio n. 62, con il quale il dott. Domenico

Cibrario, presidente di sezione presso la Corte di appello di Torino, è stato nominato presidente in seno al collegio di che trattasi;

Considerato che il predetto dott. Cibrario, per esigenze di servizio, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di cui sopra, e che pertanto si rende necessario procedere alla sua sostituzione;

Vista la nota n. 1825/97316 del 26 novembre 1970, con la quale il Ministero di grazia e giustizia ha designato il dott. Vittorio Corgnier, presidente di sezione della corte di appello di Torino;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Vittorio Corgnier, presidente di sezione della corte di appello di Torino, è nominato presidente della commissione di cui alle premesse, in sostituzione del pari grado dott. Domenico Cibrario.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alla seduta della commissione in questione è attribuito al dott. Corgnier, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La spesa di cui all'articolo precedente farà carico sul capitolo 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario corrente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1971
Registro n. 1 *Lavori pubblici, foglio n.* 399

(2188)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1971.

Pesca del coregone nel bacino di Campotosto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti gli articoli 16 e 20 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486;

Visto il proprio decreto in data 21 giugno 1954, con il quale venne disposto, che per motivi particolari di ambiente, nel bacino idroelettrico di Campotosto (L'Aquila) il coregone poteva essere pescato anche di lunghezza inferiore a quella regolamentare;

Vista la proposta dell'amministrazione provinciale di L'Aquila tendente ad ottenere la revoca del suddetto decreto, che prevede in cm. 25, la lunghezza minima, che il coregone deve aver raggiunta per essere pescato nel bacino sopramenzionato;

Considerato il parere favorevole dello stabilimento ittiogenico di Roma, il quale ritiene opportuna la revoca di detto decreto allo scopo di evitare che i coregoni sottomisura pescati in altri laghi, vengano commerciati come provenienti dal bacino di Campotosto;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la suddetta proposta;

Decreta:

La disposizione contenuta nel decreto ministeriale 21 giugno 1954, meglio indicato nelle premesse, è revocata.

I contravventori alla suddetta disposizione saranno perseguiti a norma di legge.

Il presente decreto verrà pubblicato, integralmente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 20 febbraio 1971

(2267) *Il Ministro*: NATALI

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1971.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « L'Economica » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata in data 3, 4 e 5 agosto 1970 alla società cooperativa « L'Economica » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « L'Economica » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Giuseppe Paradiso in data 23 marzo 1946 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Pasquale Maisto ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1971

(2364) *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1971.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Circolo famigliare » - Società cooperativa a r. l., con sede in Cesate.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 9 dicembre 1970 alla società cooperativa « Circolo famigliare » - Società cooperativa a r. l., con sede in Cesate (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Circolo famigliare », - Società cooperativa a r. l., con sede in Cesate (Milano), costituita per rogito notaio dott. Giancarlo Sessa in data 29 ottobre 1946, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Fortunato Soldati ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1971

(2363) *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1971.
Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Basilicata.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 6972 in data 10 marzo 1970, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata ricostituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica;

Vista la lettera n. 3867/27 in data 2 dicembre 1970 con la quale il prefetto di Potenza ha designato, quale membro della citata commissione regionale, il dott. Corrado Bosco, vice prefetto, in sostituzione del dott. Italo Lamorgese, destinato ad altra sede;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il dott. Corrado Bosco, vice prefetto, designato dal prefetto di Potenza, è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Basilicata in sostituzione del dottor Italo Lamorgese, trasferito ad altra sede.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1971

(2367) *Il Ministro*: LAURICELLA

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1971.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 100 del 13 maggio 1969, con il quale l'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ha deliberato di confermare la propria richiesta per la provincializzazione della strada comunale denominata: « Santa Colomba », dal km. 18 + 151 della strada statale Fermana-Falerienze n. 210 all'innesto con la provinciale Rapagnanese nei pressi dell'abitato di Rapagno alla progressiva chilometrica 5 + 630 della strada provinciale Rapagnanese, per una lunghezza di km. 4 + 850 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 1398 dell'8 settembre 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, dell'estesa di km. 4 +850, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1971

(2365) *Il Ministro*: LAURICELLA

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1971.
Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Ceramica delle Puglie di Monopoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 5 gennaio 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ceramica delle Puglie di Monopoli (Bari), ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta società del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ceramica delle Puglie di Monopoli (Bari);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 5 gennaio 1971 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Ceramica delle Puglie di Monopoli (Bari), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1971

(2362) *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1971.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;
Vista la delibera n. 7/11 dell'8 gennaio 1968, con la quale il consiglio provinciale di Catanzaro ha espresso parere favorevole alla provincializzazione della strada comunale « Sorbo San Basile-località Fossa del Lupo », con inizio dalla strada statale n. 109, attraverso le località Asinello ed Eiaro e termina in località Fosso del Lupo, per una estesa di km. 3+000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);
Visto il voto n. 1399 dell'8 settembre 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dallo art. 4 della succitata legge n. 126;
Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, dell'estesa di km. 3+000, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(2366)

ORDINANZA MINISTERIALE 20 gennaio 1971.
Provenienze dall'Etiopia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 14 novembre 1970, con la quale le provenienze dall'Etiopia sono state sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;
Vista la comunicazione con la quale l'Etiopia dichiara il proprio territorio indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate, con decorrenza immediata, le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 14 novembre 1970 per le provenienze dall'Etiopia, perchè ridivenuta indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(2360)

ORDINANZA MINISTERIALE 21 gennaio 1971.
Provenienze dalla Siria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 20 agosto 1970, con la quale le provenienze dalla Siria sono state sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;
Vista la comunicazione con la quale la Siria dichiara il proprio territorio indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate, con decorrenza immediata, le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 20 agosto 1970 per le provenienze dalla Siria, perchè ridivenuta indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(2361)

DECRETO PREFETTIZIO 28 gennaio 1971.
Nomina di un componente il consiglio provinciale di sanità di Caserta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il proprio decreto n. 4487/1.15.13.T dell'8 marzo 1969 con cui fu provveduto alla ricostituzione del consiglio provinciale di sanità;
Considerato che ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, il predetto consiglio è composto, fra gli altri, anche da un rappresentante per ciascuno degli ordini e collegi sanitari;
Vista la circolare 6 novembre 1969, n. 212 (numero 300.10.I.AG.95 di prot.), con la quale il Ministero della sanità fa presente che si rende necessario che venga chiamato a far parte del predetto consiglio anche un rappresentante del collegio provinciale dei tecnici di radiologia medica;
Viste le designazioni fatte al riguardo dal collegio interprovinciale dei tecnici di radiologia medica di Napoli e Caserta, con nota n. 1414 del 9 novembre 1970;
Sentito il medico provinciale;

Decreta:

Il sig. Luigi Turco è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, in rappresentanza del collegio interprovinciale dei tecnici di radiologia medica.

Caserta, addì 28 gennaio 1971

Il prefetto: ABBADESSA

(2217)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei « Vini del Piave » o « Piave » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i « Vini del Piave » o « Piave » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detti vini, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispetto disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Vini del Piave » o « Piave »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Vini del Piave » o « Piave » è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione « Vini del Piave » o « Piave » con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Merlot;
Cabernet (franc e/o sauvignon);
Tocai (friulano);
Verduzzo (prevalentemente trevigiano e subordinatamente friulano) è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni.

Nei vigneti destinati alla produzione del vino Merlot è ammessa la presenza di viti di Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon fino ad un massimo del 10 % del totale.

Nei vigneti destinati alla produzione del vino Tocai è ammessa la presenza di viti Pinot bianco, Pinot grigio, Sauvignon e Riesling italico presenti da soli o globalmente fino ad un massimo del 5 % del totale.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Vini del Piave » o « Piave » devono essere prodotte nell'intero territorio ricadente nel bacino del Piave con l'esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di vini di qualità e pregio previsti dal presente disciplinare.

In particolare la zona di produzione comprende:

In provincia di Treviso

L'intero territorio dei comuni di Arcade, Breda di Piave, Casale sul Sile, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Fontanelle, Godega S. Urbano, Gorgo al Monticano, Mareno di Piave, Maserada, Monastier, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Povegliano, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, Spresiano, Vazzola, Zenson di Piave.

Parte del territorio dei comuni di Carbonera, Casier, Gaiarine, Mansuè, Mogliano Veneto, Orsago, Preganziol, Silea, Villorba, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Giavera del Montello, Montebelluna, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Paese, San Vendemiano, Susegana, Trevignano, Vittorio Veneto, Volpago del Montello.

In provincia di Venezia

L'intero territorio dei comuni di Fossalta di Piave, Marcon, Meolo, Noventa di Piave, Quarto d'Altino, San Donà di Piave.

Parte del territorio dei comuni di Venezia, Ceggia, Eraclea, Jesolo, Musile di Piave, Torre di Mosto.

Tale zona risulta così delimitata: partendo dal fiume Livenza dove la provincia di Treviso confina con quella di Venezia, si segue l'argine destro del fiume stesso fino al ponte della frazione La Salute di Livenza; da detto ponte si continua per la strada Fausta fino al ponte girevole sul canale Livenza Morta, in località La Salute, indi si prende la strada che corre lungo l'argine destro del canale fino alla località Brian. Da questa si segue il canale Largon e il canale S. Croce fino alla sua confluenza col canale delle Talpe, quindi si percorre tale canale fino all'incrocio dello stesso col collettore principale del Livenzuola. Si segue il collettore Livenzuola fino all'incrocio con il canale Revedoli e si continua per il canale medesimo fino alla confluenza col fiume Piave e passato il fiume si giunge a Cortellazzo. Da Cortellazzo si prosegue lungo il canale Cavetta fino all'incrocio con lo stradone per C. Carrar e si percorre detto stradone fino alla sua intersezione col canale Cortellazzo. Si prosegue lungo detto canale fino all'incrocio con lo stradone Bova Mochè si percorre tale stradone finchè nei pressi della q. 0,2 incontra e segue verso ovest la strada che corre parallela ed a sud del canale Coltellazzo fino all'incrocio con la strada di congiunzione tra via Cavetta di Marina e via Corer, si segue, verso sud, questa strada (che coincide con l'acquedotto sotterraneo) per circa 300 m. fino al punto di incontro con via Corer. Si segue tale via ad ovest, si raggiunge la via Pazienti e piegando a sud, si raggiunge il canale delle Dune. Si percorre quindi il canale suddetto fino all'incrocio con via Roma destra e continuando per detta via fino al congiungimento col fiume Sile, si risale lungo lo stesso per raggiungere Ca' Uliana. Da questa località viene seguito l'argine litoraneo fino a C. Ghisa, d'onde si piega ad ovest lungo la strada per Ca' Luciana rinsaldandosi poi con l'argine litoraneo che viene seguito fino al suo congiungimento con l'argine di S. Marco. Proseguendo lungo tale argine da casa Zatti si raggiunge Caposile. Da Caposile la linea di confine diventa la strada per Portegrandi fino al bivio con la strada Interessati: si risale quindi la strada Interessati raggiungendo l'incrocio con la strada delle Millepertiche, e percorsa detta strada verso ovest fino alla località Millepertiche si continua per la stessa strada per un tratto di circa 300 m., volgendo quindi a sud per il canale che passa per le qq-1 fino a C. Storta dove incontra il canale Cancellera. Si costeggia ad ovest detto canale fino ad immettersi, presso C. della Macchinetta, sul canale Lanzoni per seguirlo fino all'incrocio con la strada che congiunge Trezze con la strada Caposile, Portegrandi e, seguita la medesima fino al punto di incontro con la Caposile-Portegrandi si percorre questa strada fino a Portegrandi.

Da Portegrandi la delimitazione continua con la strada statale n. 14 e poco prima di Terzo (km. 8+225) si sale lungo la via che costeggia Ca' Zorzi per raggiungere il fiume Dese proseguendo per detto fiume fino al punto di intersezione dello stesso con il confine della provincia di Treviso. Il limite prende quindi a seguire (verso nord) tale confine fino al suo incrocio con la strada Marcon-Mogliano e, piegato ad ovest lungo tale strada raggiunge l'abitato di Mogliano e si dirige verso nord lungo la statale n. 13 Pontebbana, che lascia in corrispondenza della località Madonna delle Grazie. Di qui si piega ad est seguendo la strada che da Madonna delle Grazie porta a Dosson attraverso la località Case Minime e quindi attraverso le scuole elementari di detto paese; si prosegue lungo la nuova strada Dosson-Casier e giunti a Casier si passa sull'altra sponda del Sile all'altezza dei « Silos » raggiungendo Silea. Di qui il limite prende la strada per Lanzago e poi quella per Carbonera.

Raggiunto Pezzan, passando per Biban, si piega ad ovest lungo la strada per Lancenigo, e che passa per villa Branbullo e villa Gemma, raggiungendo la statale n. 13 Pontebbana in corrispondenza dell'abitato di Carità di Villorba. Si segue a sud la statale Pontebbana fino all'incrocio con la strada per Borgo Fontane che si segue finchè oltrepassato detto Borgo incontra e segue il confine del comune di Treviso fino alla sua intersezione con la statale Feltrina (n. 348). Di qui il limite si identifica con la suddetta statale fino al suo incrocio con la statale Schiavonesca-Marosticana (n. 248), in località Pilastroni. Piega quindi ad est lungo detta statale per attraversare poi, subito dopo passato l'abitato di Nervesa della Battaglia, il fiume Piave

con una linea retta tra il ponte sul canale della Vittoria (q. 80) in territorio del comune di Nervesa e la strada che conduce a Borgo Battistella (q. 77) sull'altra sponda.

Di qui si piega a destra, e, superato l'argine del Piave, segue la strada per la località Colfosco, d'onde prosegue per Susegana immettendosi sulla statale Pontebbana immediatamente prima dell'abitato di questo ultimo paese. Costeggiando il tracciato della statale Pontebbana, fino all'incrocio di questa con la statale n. 51 (stazione di S. Vendemiano). Esso prosegue in coincidenza con il percorso di detta statale fino alla località Casello Cinque, dove piega lungo la strada per Colle Umberto. Attraversato il paese, raggiunge borgo Pigatti e, a borgo S. Rocco, gira a sinistra lungo la strada di raccordo con la provinciale S. Giacomo di Veglia, Cordignano, Ponte della Muda. Si prosegue poi a est lungo detta provinciale fino a Ponte della Muda; indi si gira a sud lungo la strada che, attraversando il vecchio percorso della statale Pontebbana porta a Paù di Ponte e quindi a borgo Palù. Di qui il confine del comprensorio si identifica con la provinciale per Francenigo, dove si salda con il fiume Aralt e quindi con il confine tra le provincie di Treviso e di Pordenone. Esso segue a sud detto confine fino a Ca' Salice, piega quindi ad ovest lungo il fiume Livenza fino alla intersezione con la strada Portobuffolè-Mansue (q. 11) e la percorre fino a questa località. A Mansue il limite volge ad est coincidendo con la strada per Navolè, ma giunto a Fossabiuba piega a nord lungo la strada che porta in località Ponti di Tremeacque. Di qui si torna a saldare col fiume Livenza, il cui percorso segue verso sud fino al punto di partenza.

Dalla zona sopra delimitata viene escluso il seguente territorio: partendo dalla confluenza del canale Piavon con il canale Canalat in località Ceggia, si segue il canale Canalat fino alla strada che va a congiungersi col canale Nogariola in prossimità di Ca' Simonetto; si segue a nord il canale Nogariola fino alla sua confluenza col canale Casaratta, si percorre a sud-est il canale Casaratta raggiungendo la località Staffolo e si segue la strada Staffolo-Stretti fino alla località Osteria al Marocchino. Di lì si prosegue a destra lungo il canale S. Martino quindi per breve tratto il canale Casaratta e passato il canale il Taglio percorre il canale collettore Principale primo per raggiungere Ponte Capitello.

Da Ponte Capitello si segue la strada Fausta fino al suo incrocio con la strada che va a sud passando per la località Tre Case. Si percorre detta strada fino alla confluenza col collettore Principale secondo e si segue detto collettore fino alla località Senzielli e poi lungo il canale Cavanella fino al Ponte Tre Cai continuando a nord per la strada Salici fino al Ponte Salici. Quindi si continua per la strada diretta a San Giorgio di Livenza che viene lasciata prima di giungere al Livenza Morta - in prossimità dell'opificio a forza elettrica - per piegare verso sud-est lungo lo stradone che inizia dall'agenzia Romiati, e seguire poi, sempre in direzione sud-est, il sentiero fino al canale Paletti, si scende per detto canale fino al suo incrocio con la strada Valle Tagli e di qui ci si congiunge in linea retta con la località Ca' Pernice. Si percorre ora lo stradone tra Ca' Pernice e il canale Valle dei Tagli proseguendo poi a nord lungo detto canale fino alla località Ca' Mavita. Indi si prende la strada vicinale per la località Socchiera, si piega lungo il canale Mazzotto e in corrispondenza della località Carranta, si prosegue lungo il canale Sette Casoni. Seguito detto canale fino alla sua confluenza col canale Braccio di Sacca, si percorre tale canale fino al suo congiungimento con il collettore Principale secondo (agenzia Sette Casoni). Si costeggia detto collettore fino al Ponte la Parada, d'onde si prende per il canale Emo primo fino allo stradone che va da Ca' Fornassari a Stretti. Il confine si identifica poi con tale stradone fino al ponte sul canale Brian a (nord di Stretti) che si attraversa per seguire verso ovest detto canale fino ad incontrare e seguire verso nord il canale della Pace fino ad incontrare lo stradone poderale tangente a Ca' Speranza e si percorre detto stradone fino al canale della Bella Madonna.

Si continua ancora ad ovest per detto canale fino alla località Osteria dove, passato il ponte, si segue a nord il canale Piavon raggiungendo il bivio col canale Fossa che viene seguito fino alla sua confluenza col canale Maliso.

Si percorre il canale Maliso fino al suo incontro col canale Taglietto; quindi in linea retta, lungo la carrareccia si raggiunge il canale Piavon in prossimità di Case San Biagio e si segue il canale Piavon fino a Ceggia, da dove il confine è partito.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono rispondere per condizioni ambientali e di coltura, a quelle tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed ai vini derivanti le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei, ai fini della iscrizione nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati in terreni di farovevole giacitura, di origine sedimentaria-alluvionale e di natura prevalentemente argillosa, calcarea o ghiaiosa.

Sono invece da escludere i terreni torbosi umidi o freschi e quelli decisamente silicei.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata « del Piave » non deve essere superiore ai quintali 130 ad Ha di vigneto a coltura specializzata per il vino Merlot, ai q.li 110 per i vini Cabernet e Tocai, ai q.li 120 per il Verduzzo.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20 % i limiti medesimi.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 % per tutti i vini di cui al presente disciplinare.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nello interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Treviso e nel territorio situato ad oriente del fiume Brenta, della provincia di Venezia.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai « Vini del Piave » o « Piave »: Merlot, Tocai e Verduzzo una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10°,5 e di 11° al Cabernet.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Nella preparazione del vino Merlot è consentita in misura massima del 10 % del volume, la tradizionale correzione con uve, mosti o vini provenienti dai vitigni Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon, Raboso Piave e/o Raboso veronese purchè prodotti entro la zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata « del Piave » o « Piave » all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Merlot

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, intenso, caratteristico; più delicato, etereo e gradevole se invecchiato;
sapore: asciutto, sapido, di corpo, giustamente tannico, armonico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11°;
acidità totale minima: 4,8 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

Cabernet

colore: rosso rubino, quasi granato se invecchiato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, sapido, di corpo, lievemente erbaceo, giustamente tannico, armonico e caratteristico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11°,5;
acidità totale minima: 5,0 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Tocai

colore: giallo paglierino chiaro, tendente al verdognolo;
odore: delicato, gradevole, caratteristico, non molto intenso;
sapore: asciutto, fresco, armonico, lievemente aromatico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11°;
acidità totale minima: 5,0 per mille;
estratto secco netto minimo: 17,0 per mille.

Verduzzo

colore: giallo dorato chiaro o giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: vinoso delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, sapido, armonico e gradevole;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11°;
acidità totale minima: 5,0 per mille;
estratto secco netto minimo: 17,0 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

I « Vini del Piave » o « Piave » Merlot e Cabernet ottenuti da uve che assicurino agli stessi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale ed al consumo di 1° in più rispetto a quelle prescritte ai precedenti articoli 5 e 6 e sottoposti ad un periodo di invecchiamento minimo, rispettivamente di 2 e 3 anni potranno portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva: « vecchio » per il Merlot e « riserva » per il Cabernet.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo a quello dell'annata di produzione delle uve e deve avvenire entro la zona di vinificazione di cui all'art. 5.

I vini « Merlot del Piave » vecchio e « Cabernet del Piave » riserva devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità nominale non superiore ai 720 c.c. e con tappo di sughero.

Art. 8.

E' vietato usare assieme alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3. — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti.

Art. 9.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'Albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 10% il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(2088)

Modificazioni allo statuto del consorzio di miglioramento fondiario « Canale Villoresi », con sede in Milano

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 248, in data 24 febbraio 1971, è stata approvata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la modifica all'art. 32 dello statuto del consorzio di miglioramento fondiario « Canale Villoresi », con sede in Milano, deliberata dal consiglio dei delegati nella adunanza del 18 dicembre 1970.

(2280)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Acqui Terme

Con decreto 1° dicembre 1970, n. 667, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nel comune di Acqui Terme (Alessandria), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 28, mappale 1 ½ di mq. 7 ed indicato nella planimetria rilasciata il 27 novembre 1963 in scala 1 : 1000 dall'ufficio tecnico erariale di Alessandria; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2371)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Viadana

Con decreto 15 dicembre 1970, n. 659, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni del fiume Po in comune di Viadana (Mantova) segnati nel catasto del comune medesimo ai fogli numeri 117, 118, 119, 120 e 121, mappali vari, della superficie di Ha. 211.95.20 ed indicati nella planimetria rilasciata il 23 ottobre 1969 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2372)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Gressoney St. Jean

Con decreto 1° dicembre 1970, n. 275, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Gressoney St. Jean (Aosta), segnati nel catasto del comune medesimo come segue: mq. 1500 foglio n. 14 con parte lettere R. A. V., mappale 314, 315 e 243; mq. 2300 foglio n. 14 con parte lettera V.; mq. 7200 foglio n. 14 con parte lettera V.; mq. 2300 foglio n. 14 con parte lettera V; e foglio n. 13 con parte lettera B, per una superficie totale di mq. 13.300 ed indicati nella planimetria rilasciata il 6 marzo 1969, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Aosta; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2373)

Variante al piano regolatore generale di Roma concernente gli insediamenti universitari

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1971, registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 306, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Roma concernente gli insediamenti universitari.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dello art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(2275)

Iscrizione del personale dipendente dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brescia alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale n. 10792 in data 7 luglio 1970, è stata approvata, ai termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, dell'art. 16 della legge 26 luglio 1965, n. 965 e dell'art. 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, la deliberazione in data 19 dicembre 1967 con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brescia ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

(2374)

Variante al piano regolatore generale del comune di Milano

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1971, registro n. 3 lavori pubblici, foglio n. 155, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano per la zona di Chiaravalle.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(2166)

Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Viterbo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 10, in data 23 febbraio 1971, il sig. Mario Chiodo è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Viterbo.

(2257)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 ottobre 1970, n. 2138, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1971, al registro n. 1, lavori pubblici foglio n. 154, è stato accolto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto in data 17 gennaio 1967 dal sig. Guido Lamberti, assegnatario di un alloggio popolare di spettanza dell'I.A.C.P. di Caserta ed ivi sito alla via F. Turati, n. 30, avverso la decisione, notificatagli il 28 novembre 1966, della commissione regionale per la Campania di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

(2219)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Variante al piano regolatore generale di Torino

Con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte n. 85461/URB., in data 23 settembre 1970, ai sensi della legge 22 dicembre 1969, n. 952, è stata approvata la deliberazione in data 23 febbraio 1970 del consiglio comunale di Torino, costituente variante al piano regolatore generale vigente per cui l'area sita in via delle Magnolie e via dei Gladioli, distinta in catasto al foglio di mappa n. 62, particelle n. 4-*a* (parte), 107-*b* (parte) di proprietà del comune di Torino e particelle n. 112 (parte) di proprietà della S.p.a. Immobiliare San Giorgio, della superficie complessiva di mq. 10.525, già inclusa in zona residenziale, è destinata all'edilizia scolastica.

Copia di tale decreto e degli allegati, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del comune a termini dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(2274)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Approvazione del programma di fabbricazione e del piano di zona del comune di Solofra

Con decreto provveditoriale n. 7507/SUR, in data 18 febbraio 1971, respinta l'opposizione a firma di Guarino Grimaldi Alfonso, sono stati approvati con stralcio e prescrizioni il programma di fabbricazione ed il piano di zona (comprensorio C4 e C6) del comune di Solofra, redatti ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Con lo stesso decreto è stato dichiarato che non danno luogo a provvedere le opposizioni a firma di: 1) De Piano Raffaele; 2) Curci Nicola e Giacomo e De Maio Maria; 3) Trerotola Carmine ed altri.

(2375)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA E ROMAGNA

Variante al programma di fabbricazione del comune di Berra

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per la Emilia-Romagna n. 3350 in data 16 febbraio 1971 è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al programma di fabbricazione del comune di Berra relativa ad insediamento scolastico in frazione Cologne.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità allo originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termine dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(2273)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL VENETO

Approvazione del piano di zona del comune di Virgilio

Si comunica che con decreto n. 25264 in data 22 febbraio 1971 il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Veneto ha approvato, ai termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e per gli effetti di cui alla legge stessa, il piano delle zone da destinare alla edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Virgilio (Mantova) con deliberazioni 1° aprile 1968, n. 31 e 29 marzo 1969, n. 7.

(2376)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Marano Ticino

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1971, n. 4412, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno di superficie di mq. 140 sito al km. 20 + 060 della strada statale n. 32 iscritto nel catasto del comune di Marano Ticino al foglio n. 5 p.f. 64 ½.

(2276)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Rio di Pusteria

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1971, n. 26, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno di superficie di mq. 1053 situato al km. 8 + 400 della strada statale n. 49 in comune di Rio di Pusteria, identificato nei registri catastali al foglio 4-5 p.f. 527/2.

(2277)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Grottaglie

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1971, n. 288, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno della superficie di mq. 1506 situato in comune di Grottaglie identificato nei registri catastali al foglio n. 53, particella 95 ½.

(2220)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1970, registro n. 39 Tesoro, foglio n. 86, il ricorso straordinario proposto dal sig. Bruno Egidio in data 18 dicembre 1967 è stato dichiarato inammissibile.

(2561)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 49

Corso dei cambi del 12 marzo 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,69	622,40	622,44	622,44	622,40	622,67	622,45	622,44	622,69	622,57
Dollaro canadese	619,50	619,30	619 —	619,20	619,10	619,48	619,25	619,20	619,50	619,50
Franco svizzero	144,72	144,75	144,78	144,755	144,70	144,70	144,77	144,755	144,72	144,78
Corona danese	83,25	83,22	83,25	83,23	83,20	83,25	83,235	83,23	83,25	83,25
Corona norvegese	87,27	87,23	87,22	87,25	87,20	87,28	87,24	87,25	87,27	87,25
Corona svedese	120,61	120,60	120,60	120,585	120,50	120,61	120,60	120,585	120,61	120,60
Fiorino olandese	173,23	173,20	173,1950	173,195	173,10	173,22	173,20	173,195	173,23	173,25
Franco belga	12,54	12,542	12,5450	12,5430	12,54	12,54	12,544	12,5430	12,54	12,55
Franco francese	112,91	112,86	112,86	112,87	112,80	112,90	112,88	112,87	112,91	112,88
Lira sterlina	1505,60	1505,82	1505,50	1505,85	1505 —	1505,60	1505,85	1505,85	1505,60	1506,10
Marco germanico	171,51	171,33	171,38	171,37	171,30	171,50	171,40	171,37	171,51	171,38
Scellino austriaco	24,07	24,05	24,06	24,065	24,10	24,07	24,065	24,065	24,07	24,075
Escudo portoghese	21,88	21,85	21,875	21,88	21,90	21,88	21,87	21,88	21,88	21,90
Peseta spagnola	8,94	8,94	8,9475	8,9445	8,95	8,94	8,947	8,9445	8,94	8,96

Media dei titoli del 12 marzo 1971

Rendita 5 % 1935	90,575
Redimibile 3,50 % 1934	99,325
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,075
» 5 % (Ricostruzione)	95,10
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,075
» 5 % (Città di Trieste)	95 —
» 5 % (Beni esteri)	91,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,30
» 5,50 % » » 1968-83	92 —
» 5,50 % » » 1969-84	91,30
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,375
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,35
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94 —
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,025
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 marzo 1971

Dollaro USA	622,445
Dollaro canadese	619,221
Franco svizzero	144,762
Corona danese	83,232
Corona norvegese	87,245
Corona svedese	120,592
Fiorino olandese	173,197
Franco belga	12,543
Franco francese	112,875
Lira sterlina	1505,85
Marco germanico	171,385
Scellino austriaco	24,065
Escudo portoghese	21,875
Peseta spagnola	8,946

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei dazi specifici applicabili all'importazione dai Paesi terzi dei prodotti previsti all'articolo 1 del Regolamento Comunitario n. 170/67 (ovoalbumina e lattoalbumina) per il periodo dal 1° novembre 1970 al 31 gennaio 1971, in lire italiane per chilogramma.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio specifico	Supplemento dazio
ex 35.02		Ovoalbumina e lattoalbumina (diverse da quelle non atte o rese inadatte alla alimentazione umana):		
	04	- essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)	363,95	zero
	07	- altre	50,80	62,50 (a)

(a) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.

(1798)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « Beato Luigi Palazzolo », di Milano, ad istituire un corso di abilitazione a funzioni direttive per infermiere professionali.

Con decreto n. 300.10.II.49/21/5213, in data 26 febbraio 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « Beato Luigi Palazzolo » di Milano, è autorizzata ad istituire un corso di abilitazione a funzioni direttive per infermiere professionali con sede presso l'ospedale medesimo.

(2617)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Associazione laicale cuore immacolato di Maria - A.L.C.I.M., con sede in Contigliano, ad acquistare un immobile.

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1971, registro n. 6 Interno, foglio n. 28, l'Associazione laicale cuore immacolato di Maria - A.L.C.I.M., con sede in Contigliano (Rieti), è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad acquistare un appezzamento di terreno, sito nel territorio di Contigliano e distinto in catasto alla particella 192 del foglio n. 99 della mappa Contigliano.

(2278)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1971 il comune di Agrigento viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.119.850.215 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 709 della *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 1971 relativo a decreto ministeriale del 20 gennaio 1971 autorizzante un mutuo di L. 1.123.000.000 che viene revocato.

(2630)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa « Cantina sociale del Freisa », con sede in Monale d'Asti e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 febbraio 1971, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa « Cantina sociale del Freisa », con sede in Monale d'Asti (Asti), costituita in data 15 dicembre 1956 per atto del notaio Carlo Krieg di Asti, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il geom. Armando Macchia.

(2165)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di lavoro « A.C.L.I. - San Giuseppe », con sede in Mesoraca.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 febbraio 1971, il dott. Tommaso Bisceglie è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di lavoro « A.C.L.I. - San Giuseppe », con sede in Mesoraca (Catanzaro), in sostituzione del dott. Giovanni Tricoli, che non ha accettato l'incarico.

(2370)

Scioglimento, senza nomina di commissari liquidatori, di trentotto società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° febbraio 1971 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edil. « Sette Giorni », con sede in Milano, costituita per rogito Lapidari in data 25 gennaio 1964, rep. 422201;

2) edil. « Casa fra ferrovieri Giovanni XXIII », con sede in Milano, costituita per rogito Cucci in data 21 giugno 1963, repertorio 170531;

3) « Edilizia Rinascentina Milanese », con sede in Milano, costituita per rogito Marchetti in data 1° marzo 1963, repertorio 30005;

4) edil. « Cervino n. 24 », con sede in Milano, costituita per rogito Lapidari in data 7 febbraio 1964, rep. 423615;

5) edificatrice « Tersicore », con sede in Milano, costituita per rogito Raja in data 10 novembre 1962, rep. 13757;

6) « Edilizia Fides », con sede in Milano, costituita per rogito Gallizia in data 18 gennaio 1964, rep. 67259/23914;

7) edil. « Marella », con sede in Milano, costituita per rogito Bassani in data 27 giugno 1963, rep. 6848;

8) edificatrice « Serena », con sede in Milano, costituita per rogito Gallizia in data 22 ottobre 1962, rep. 63420/22910;

9) edil. « Agaferti », con sede in Milano, costituita per rogito Maienza in data 30 giugno 1960, rep. 36759;

10) edil. « Ercolano » con sede in Milano costituita per rogito Porro in data 28 dicembre 1965, rep. 11589/1458;

11) edil. « Armonia », con sede in Milano, costituita per rogito Rivani in data 2 ottobre 1963, rep. 501437/16932;

12) edil. « Vulture », con sede in Milano, costituita per rogito Mancuso in data 1° dicembre 1961, rep. 64883;

13) edil. « Girasole », con sede in Milano, costituita per rogito Avanzini in data 24 settembre 1964, rep. 17137;

14) edil. « Erica - fra dipendenti del Consorzio provinciale antitubercolare di Milano », con sede in Milano, costituita per rogito Nocera in data 14 febbraio 1959, rep. 41.102;

15) edil. « Gioiosa », con sede in Milano, costituita per rogito Grillo in data 20 luglio 1963, rep. 18162/871;

16) edil. « SO.CO.D.ENI », con sede in Milano, costituita per rogito Andreottola in data 23 luglio 1958, rep. 18039/1328;

17) « Edilizia fra professionisti », con sede in Milano, costituita per rogito Scannone in data 30 maggio 1952, rep. 3373;

18) edil. « Case popolari Albiate Brianza », con sede in Albiate Brianza (Milano), costituita per rogito Rimoldi in data 15 aprile 1948, rep. 14061;

19) edificatrice « Cambiago », con sede in Cambiago (Milano), costituita per rogito Ricca in data 8 gennaio 1958, repertorio 1900/611;

20) edil. « Ingepe », con sede in Cesano Maderno (Milano), costituita per rogito Viale in data 3 dicembre 1962, rep. 28067;

21) di consumo « Reduci villaggio Snia Viscosa », con sede in Cesano Maderno (Milano), costituita per rogito Maissen in data 21 dicembre 1950, rep. 84336;

22) edil. « Pastrengo », con sede in Desio (Milano), costituita per rogito Solaro in data 22 settembre 1964, rep. 13931;

23) edil. « La Famiglia Novese », con sede in Nova Milanese (Milano), costituita per rogito Gazzaniga in data 1° giugno 1965, rep. 185822;

24) edificatrice « L'Ambrosiana », con sede in Paderno Dugnano (Milano), costituita per rogito Raja in data 4 marzo 1963, rep. 17261;

25) edil. « C.E.B. - Cooperativa edilizia bergamasca », con sede in Bergamo, costituita per rogito Basciano in data 12 dicembre 1962, rep. 24058;

26) edilizia « S. Giorgio », con sede in Orio al Serio (Bergamo), costituita per rogito Allevi in data 10 marzo 1965, repertorio 7388;

27) edil. « Roma », con sede in Ponte San Pietro (Bergamo), costituita per rogito Patanè in data 11 aprile 1963, rep. 4164;

28) edil. « C.I.C.C.L. - Cooperativa incremento costruzioni case lavoratori », con sede in Sarnico (Bergamo), costituita per rogito Nosari in data 26 marzo 1955, rep. 9584;

29) « A.C.L.I. di Trescore Balneario - Attività assistenziali culturali e ricreative », con sede in Trescore Balneario (Bergamo), costituita per rogito Paganoni in data 12 luglio 1955, repertorio 10556;

30) edil. « Brembo », con sede in Zogno (Bergamo), costituita per rogito Russotto in data 4 febbraio 1964, rep. 4463;

31) edilizia « Domus mea 2ª » già « Domus mea », con sede in Como, costituita per rogito Bellini in data 31 gennaio 1963, rep. 16738/2268;

32) edil. « BI-CI Prima », con sede in Como, costituita per rogito Bellini in data 15 novembre 1963, rep. 18.843/2694;

33) edilizia « ACLI S. Bartolomeo », con sede in Carugo (Como), costituita per rogito Bellini in data 3 luglio 1963, rep. 17.789/2496;

34) di consumo « Circolo lavoratori cristiani », con sede in Pizzighettone (Cremona), costituita per rogito Squintani in data 1° giugno 1945, rep. 94/47;

35) di consumo « La Rinascente », con sede in Sospiro (Cremona), costituita per rogito Grossi, in data 21 marzo 1946, rep. 952/401;

36) « Agricola di Carbonara Pò - già Società cooperativa di lavoro », con sede in Carbonara Pò (Mantova), costituita per rogito Travaini in data 11 maggio 1946, rep. 1411;

37) di consumo di Ottobiano, con sede in Ottobiano (Pavia), costituita per rogito Bussola in data 30 dicembre 1945, rep. 11087;

38) edil. « Immobiliare Santa Barbara », con sede in Varese, costituita per rogito Bellorini in data 22 febbraio 1963, rep. 8407.

(2218)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e di un componente il comitato di sorveglianza della Banca biellese, società per azioni con sede in Biella.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 9 novembre 1957, che ha revocato l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca biellese, società per azioni con sede in Biella (Vercelli), allora in liquidazione ordinaria, sottoponendo l'azienda alla procedura di liquidazione coatta regolata dalle norme del titolo 7°, capo 3° del citato regio decreto-legge;

Visto il proprio provvedimento in data 18 novembre 1957, col quale l'avv. Giuseppe Tavolaccini veniva nominato commissario liquidatore e l'avv. Giulio Sunder era nominato componente del comitato di sorveglianza della predetta azienda;

Considerato che le suddette persone sono decedute e che, pertanto, occorre provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

L'avv. Carlo Bocca ed il dott. proc. Marco Amosso sono nominati rispettivamente commissario liquidatore e componente del comitato di sorveglianza della Banca biellese, società per azioni, con sede in Biella (Vercelli), in liquidazione coatta, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Tavolaccini e dell'avv. Giulio Sunder, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1971

Il Governatore: CARLI

(2221)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Credito lodigiano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Lodi, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 18 febbraio 1971, tenuta dal comitato di sorveglianza del Credito lodigiano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Lodi, in amministrazione straordinaria, il dott. Ambrogio Minoja è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(2258)

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Banzi alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Banzi (Potenza) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Banzi (Potenza) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1971

Il Governatore: CARLI

(2259)

Autorizzazione alla fusione della Cassa rurale ed artigiana di Malmissole, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Forlì, con la Cassa rurale ed artigiana di San Varano, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in San Varano, frazione del comune di Forlì, mediante la costituzione di una unica azienda di credito che assumerà la denominazione di « Cassa rurale ed artigiana di Forlì », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Forlì, e sostituzione di questa ultima nell'esercizio degli sportelli delle aziende partecipanti alla fusione.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Malmissole, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Forlì, in data 13 settembre 1970, e della Cassa rurale ed artigiana di San Varano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Varano, frazione del comune di Forlì, in data 20 settembre 1970, relative alla fusione delle due società;

Dispone:

1) Nulla osta alla fusione della Cassa rurale ed artigiana di Malmissole, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Forlì, e della Cassa rurale ed artigiana di San Varano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Varano, frazione del comune di Forlì, in un'unica azienda di credito che assumerà la denominazione di « Cassa rurale ed artigiana di Forlì, società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Forlì, alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate;

2) La Cassa rurale ed artigiana di Forlì, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Forlì è autorizzata a sostituirsi nell'esercizio degli sportelli bancari delle due casse menzionate siti in San Varano, frazione del comune di Forlì, e in Forlì.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1971

Il Governatore: CARLI

(2157)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo, con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti dei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, concernente il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il ruolo di anzianità dei direttori di Istituto di ricerca e sperimentazione agraria, quale risulta dal decreto ministeriale 1° agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1968, registro n. 19, foglio n. 133;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1969, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale sono state accettate le dimissioni del prof. Comel Alvise da direttore dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze, a decorrere dal 1° giugno 1969;

Considerata la vacanza del posto di direttore dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di indire un concorso per il posto di direttore straordinario dell'istituto suddetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario (ex coeff. 580) nel ruolo di direttori degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, carriera direttiva, di cui alla tabella *A*) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, presso l'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) avere sempre tenuto buona condotta ed essere fisicamente idonei all'impiego;

c) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per motivi indicati nell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza nel termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire a questo Ministero - Direzione generale del personale - Divisione VI, la domanda su carta da bollo da L. 500 entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

3) il luogo e la data di nascita;

4) di essere cittadini italiani o titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti ed i motivi della mancata iscrizione;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver riportato condanne penali e le eventuali condanne riportate.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso nonchè il codice di avviamento postale. La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Le firme del notaio e del segretario non sono soggette a legalizzazione.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1) esposizione, in carta semplice, in sei copie, dell'attività scientifica e tecnica ed eventualmente didattica del candidato;

2) elenchi in carta semplice, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che si presentano per il concorso;

3) i titoli e le pubblicazioni.

Le pubblicazioni da presentare possibilmente in sei esemplari, appositamente sfogliate, possono essere inviate separatamente dalla domanda allegandovi l'elenco di esse in sei copie e indicando sui pacchi che le contengono il cognome ed il nome del candidato e il concorso a cui si riferiscono.

Fra i titoli e le pubblicazioni saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche scientifiche nei campi particolari del quale si occupa il suddetto Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze indicati dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1967, n. 1318.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire la domanda e i titoli oltre il termine stabilito dal presente art. 3 anche se la domanda o i titoli siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari, nè saranno accettate, dopo il medesimo termine, pubblicazioni o parti di esse.

Non è consentito di fare riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati al Ministero o ad altre amministrazioni.

Art. 4.

Il vincitore del concorso dovrà far pervenire al Ministero entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale gli verrà fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

2) certificato su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 500, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale;

5) certificato su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche impedizione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra, oppure invalidi per servizio, invalidi civili o invalidi e mutilati del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti;

6) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) con marche da bollo da L. 500 sul primo foglio e sugli intercalari, ovvero foglio del congedo illimitato, rilasciati dalla competente autorità militare.

I candidati che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 500.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata la predetta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare annotata delle benemerenze di guerra.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo e quelli di cui ai numeri 2) e 3), devono altresì attestare che gli interessati godevano del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato appartenenti ai ruoli organici dovranno produrre, sempre nei termini di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 500 rilasciata dall'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) certificato medico, come al numero 5) del presente articolo.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 della legge stessa.

Art. 5.

I concorrenti saranno giudicati in base ai titoli ed ai documenti presentati da ciascun candidato da una commissione nominata ai sensi dell'art. 55, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, la quale, con motivata relazione propone al più tre candidati che essa ritenga degni di coprire il posto messo a concorso, graduandoli in ordine di merito e non mai alla pari.

Le categorie dei titoli valutabili sono: titoli di studio, accademici e vari; attività scientifica e tecnica; pubblicazioni scientifiche.

Per la valutazione delle singole categorie, la commissione dispone dei seguenti punti:

Titoli di studio, accademici e vari, massimo punti 25;
Attività scientifica e tecnica, massimo punti 25;
Pubblicazioni scientifiche, massimo punti 50.

Il concorrente primo graduato o, in caso di rinunce successive, il secondo od il terzo, è nominato al posto messo a concorso.

Il risultato del concorso è valido solamente per il posto per il quale il concorso è bandito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1969

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1970
Registro n. 17 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 284

(2492)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte, grafiche e pratiche dei concorsi per merito distinto per gli insegnanti dei ruoli organici degli istituti di istruzione tecnica, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1969.

Le prove scritte, grafiche e pratiche dei concorsi per merito distinto per gli insegnanti dei ruoli organici degli istituti di istruzione tecnica, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1969, indetti con decreto ministeriale 30 settembre 1969, avranno luogo in Roma, con inizio alle ore 8,30, nelle sedi e nei giorni indicati nella tabella annessa al decreto ministeriale 25 febbraio 1971:

Materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi	Prova di esame	Data della prova	Sede della prova
ISTITUTI TECNICI AGRARI			
Insegnanti:			
Lettere italiane e storia	scritta	31-3-1971	Istituto tecnico agrario « Garibaldi », via Ardeatina n. 524, Roma
Economia ed estimo rurale	scritta	3-4-1971	Id.
Insegnanti tecnico-pratici:			
Esercitazioni pratiche	pratica	6-4-1971	Id.
ISTITUTI TECNICI COMMERCIALI E PER GEOMETRI			
Insegnanti:			
Lettere italiane e storia	scritta	8-4-1971	Istituto tecnico commerciale e per geometri « Medici del Vascello », via Fonteiana n. 111, Roma
Lingua e letteratura francese	scritta	14-4-1971	Id.
Lingua e letteratura inglese	scritta	16-4-1971	Id.
Matematica e fisica	scritta	19-4-1971	Id.
Chimica e merceologia	scritta o pratica	21-4-1971	Id.
Costruzioni e disegno di costruzioni	scritta o grafica	23-4-1971	Id.
Scienze naturali e geografia generale ed economica	scritta	26-4-1971	Id.
Geografia generale ed economica	scritta	28-4-1971	Id.
Ragioneria e tecnica commerciale	scritta	30-4-1971	Id.
Materie giuridiche ed economiche	scritta	4-5-1971	Id.
Agronomia ed estimo	scritta	6-5-1971	Id.
Topografia	scritta o grafica	8-5-1971	Id.

Materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi	Prova di esame	Data della prova	Sede della prova
ISTITUTI TECNICI INDUSTRIALI			
Insegnanti:			
Lettere italiane e storia	scritta	11-5-1971	Istituto tecnico industriale « Armellini », largo Placido Riccardi n. 13, Roma
Matematica	scritta	13-5-1971	Id.
Fisica	scritta	15-5-1971	Id.
Meccanica, macchine e disegno relativo	scritta	18-5-1971	Id.
Chimica e laboratorio	scritta	22-5-1971	Id.
Scienze naturali e geografia generale ed economica	scritta	25-5-1971	Id.
Insegnanti tecnico-pratici:			
Assistente laboratorio tecnologico	pratica	27-5-1971	Id.
Aggiustaggio	pratica	29-5-1971	Id.
Elettricista	pratica	31-5-1971	Id.
Officina elettromeccanica e impianti elettrici (da elettricista)	pratica	4-6-1971	Id.
ISTITUTI TECNICI NAUTICI			
Insegnanti:			
Lettere italiane	scritta	8-6-1971	Istituto tecnico industriale « Armellini », largo Placido Riccardi n. 13, Roma

(2704)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bolzano, riservato ad aspiranti aventi conoscenza della lingua tedesca.

Le prove scritte del concorso per esami a cinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bolzano, riservato ad aspiranti aventi conoscenza della lingua tedesca, avranno luogo in Merano (Bolzano) - Hotel Excelsior, corso Libertà, 155, nei giorni 31 marzo, 1, 2 e 3 aprile 1971, con inizio alle ore 8,30.

(2741)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sette posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bolzano, riservato ad aspiranti aventi conoscenza della lingua tedesca.

Le prove scritte del concorso per esami a sette posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bolzano, riservato ad aspiranti aventi conoscenza della lingua tedesca, avranno luogo in Merano (Bolzano) - Hotel Excelsior, corso Libertà, 155, nei giorni 4, 5 e 6 aprile 1971, con inizio alle ore 8,30.

(2742)

Modifiche al diario delle prove scritte del concorso per esami a trecentoquattro posti di collocatore di 2ª classe in prova nel ruolo dei collocatori.

Al diario delle prove scritte del concorso per esami a trecentoquattro posti di collocatore di 2ª classe in prova nel ruolo dei collocatori, indetto con decreto ministeriale 25 maggio 1970, sono apportate le seguenti modifiche:

Roma: palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4;

Lecce: centro polivalente di addestramento lavoratori, via Vecchia Frigole, anzichè via Vecchia Trifole;

Reggio Calabria: istituto tecnico per geometri « Augusto Righi », rione Reggio Campi, via Trabocchetto 2°, anzichè istituto tecnico commerciale « Raffaele Piria », via Raffaele Piria, 2.

(2743)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sedici posti di vice ragioniere nel ruolo dei capi delle ragionerie della carriera di concetto degli uffici provinciali della industria, del commercio e dell'artigianato.

Le prove scritte del concorso per esami a sedici posti di vice ragioniere nel ruolo dei capi delle ragionerie della carriera di concetto degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 23 giugno 1967, si svolgeranno secondo il seguente diario:

1) prove scritte obbligatorie, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma, nei giorni 14, 15 e 16 giugno 1971, con inizio alle ore 8,30;

2) prove facoltative di lingue: inglese, francese e tedesca, presso il Parlamentino del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale, via Molise, 2, Roma, il 17, 18 e 19 giugno 1971, con inizio alle ore 8,30.

(2687)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso a dieci posti di operaio « famiglio degli istituti e delle scuole militari di istruzione ».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 51ª del 19 dicembre 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 19 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1970, registro n. 54 Difesa, foglio n. 139, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a dieci posti di operaio « famiglio degli istituti e delle scuole militari di istruzione », nella categoria degli operai qualificati nel ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1968.

(2183)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina ad operaio dello Stato dei vincitori del concorso a quattro posti di « addetto all'esercizio delle stazioni meteo ».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 51ª del 19 dicembre 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 8 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1970, registro n. 53 Difesa, foglio n. 134, con il quale sono stati nominati operai dello Stato i vincitori del concorso a quattro posti di operaio « addetto all'esercizio delle stazioni meteo », nella categoria degli operai specializzati del ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa, indetto con decreto ministeriale 11 novembre 1968.

(2181)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina ad operaio dello Stato dei vincitori del concorso a tre posti di « bagnino o fangarolo per stabilimenti di cura ».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 51ª del 19 dicembre 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 8 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1970, registro n. 53 Difesa, foglio n. 301, con il quale sono stati nominati operai dello Stato i vincitori del concorso a tre posti di operaio « bagnino o fangarolo per stabilimenti di cura », nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1968.

(2182)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina ad operaio dello Stato di tre vincitori del concorso a quattro posti di « buttero ».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 51ª del 19 dicembre 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 8 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1970, registro n. 53 Difesa, foglio n. 302, con il quale sono stati nominati operai dello Stato tre vincitori del concorso a quattro posti di operaio « buttero », nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa.

(2184)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina ad operaio dello Stato dei vincitori del concorso a seicento posti nella categoria degli operai comuni per la qualifica di mestiere di « carenatore ».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 51ª del 19 dicembre 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1970, registro n. 56 Difesa, foglio n. 144, concernente la nomina ad operaio dello Stato di sette dei vincitori del concorso a seicento posti di operaio comune, per la qualifica di mestiere di « carenatore » (posti 31).

(2185)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a due posti di operaio qualificato di 2ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di muratore.

Il supplemento straordinario al n. 2 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1971 pubblica il decreto ministeriale 14 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1971, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 150, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso a due posti di operaio qualificato di 2ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di muratore, indetto con decreto ministeriale 5 agosto 1968.

(2648)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso per esami a quattro posti di ingegnere di 2ª classe in prova.

Nel Bollettino ufficiale del mese di febbraio 1971, dispensa n. 2, è stata pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso per esami a quattro posti di ingegnere di 2ª classe in prova, indetto con decreto ministeriale in data 29 settembre 1969.

(2249)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 50/1691 in data 11 marzo 1970, con il quale venne indetto il pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1969;

Visto il decreto n. 50/155 in data 15 febbraio 1971, con il quale la sig.na Margherita Cravero, ostetrica condotta del comune di Torino, è stata nominata componente la costituenda commissione giudicatrice del concorso sopra indicato, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la citata legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto nonchè la terna proposta dal competente organo di categoria;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, indetto con decreto n. 50/1691 in data 11 marzo 1970 per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino, è costituita come segue:

Presidente:

Coletta dott. Guido, direttore di divisione del Ministero della sanità;

Componenti:

Giannico prof. dott. Luigi, medico provinciale capo del Ministero della sanità;
Mineo dott. Giuseppe, direttore di sezione della prefettura di Torino;
Vecchietti prof. dott. Giuseppe, direttore della clinica ostetrica-ginecologica dell'Università di Torino;
Balzola dott. Luigi, primario dell'ospedale civile di Rivoli;
Cravero Margherita, ostetrica condotta.

Segretario:

Tuttolomondo dott. Francesco, consigliere di 1ª classe.

Le prove di esame avranno inizio presso l'ufficio del medico provinciale di Torino non prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Torino, addì 16 febbraio 1971

Il medico provinciale: LOVINO

(2382)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1971, n. 2.

Provvidenze a favore del personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 28 *gennaio* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Norme per la costruzione, l'acquisto e l'amministrazione di case di tipo economico e popolare, da concedere in locazione ai dipendenti regionali.

Art. 1.

Allo scopo di fornire ai dipendenti regionali alloggi in locazione a condizioni favorevoli, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare terreni ed a renderli edificabili, nonchè a costruire od acquistare case di abitazione le cui caratteristiche siano contenute entro il limite delle previsioni richiamate nell'art. 4, lettera *a*), della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27.

Art. 2.

Alla costruzione delle case si provvede con l'osservanza delle disposizioni che disciplinano l'esecuzione delle opere dipendenti dall'Assessorato dei lavori pubblici.

Art. 3.

Gli alloggi costruiti od acquistati sono concessi in locazione ai dipendenti regionali in attività di servizio.

Con il regolamento di esecuzione della presente legge sarà stabilito in quali casi ed a quali condizioni la concessione potrà essere disposta o rinnovata a favore di dipendenti regionali in posizione di quiescenza od a favore del coniuge superstite o di orfani di un dipendente regionale.

Con lo stesso regolamento saranno pure fissati i criteri da osservarsi nella concessione degli alloggi e quelli relativi alla determinazione dei canoni.

Art. 4.

Alla concessione degli alloggi provvede una commissione costituita con decreto del Presidente della giunta regionale e composta come segue:

a) dall'assessore regionale alle finanze - in veste di presidente;

b) dal segretario generale della Presidenza della giunta regionale;

c) dal segretario generale del Consiglio regionale;

d) dal direttore regionale dei servizi amministrativi dell'Assessorato delle finanze;

e) da un funzionario della direzione regionale dell'Assessorato dei lavori pubblici;

f) da un rappresentante del personale, per ciascuna carriera, designato fra i dipendenti della Regione dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

Le decisioni vengono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario direttivo del servizio del demanio e del patrimonio dell'Assessorato delle finanze.

CAPO II

Istituzione di un fondo per anticipazioni e piccoli prestiti.

Art. 5.

E' istituito il fondo per anticipazioni e piccoli prestiti a favore del personale regionale.

Art. 6.

Con le disponibilità del fondo, si provvede:

a) alla concessione di anticipazioni d'importo non superiore al 25 per cento della complessiva spesa necessaria per la costruzione o l'acquisto di un alloggio, avente le caratteristiche di cui all'art. 1, nonchè per l'ammodernamento e per l'ampliamento dell'alloggio, avente le medesime caratteristiche di cui all'art. 1, del quale il dipendente o il coniuge non separato sia proprietario;

b) alla concessione di piccoli prestiti, per sopperire a particolari necessità familiari del dipendente.

Le anticipazioni, di cui alla lettera *a*) del precedente comma, possono essere concesse al fine di favorire l'estinzione o la riduzione di debiti anche per costruzioni già iniziate o per acquisti già conclusi in data non anteriore al 1° gennaio 1970.

Le anticipazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con i benefici di cui alla legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, e successive modificazioni.

Qualora, ai sensi della legge di cui sopra, il mutuo concesso non raggiunga la percentuale massima ivi prevista, l'anticipazione può superare il 25 per cento di cui alla lettera *a*) del primo comma, fermo restando, comunque, il limite massimo di L. 3.500.000 fissato dal successivo art. 8.

Non può essere disposta la concessione del beneficio previsto dalla lettera *a*) del primo comma, quando il dipendente od il coniuge non legalmente separato od i figli conviventi a carico si trovino in una delle condizioni indicate nell'art. 5, primo comma, lettere *a*), *b*) e *d*) della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, e successive modificazioni.

Art. 7.

Le anticipazioni ed i prestiti, di cui all'articolo precedente, non possono essere concessi ai dipendenti in servizio da meno di due anni presso la Regione.

Art. 8.

Le anticipazioni previste dall'art. 6 sono concesse al tasso annuo del 3 per cento, non possono superare l'importo di lire 3.500.000 e debbono essere estinte entro il termine massimo di anni 15.

I piccoli prestiti vengono concessi al tasso annuo dell'uno per cento e non possono superare l'importo di L. 500.000. Essi devono essere rimborsati in un numero di rate mensili non superiore a 36.

Art. 9.

Il rimborso delle anticipazioni e dei piccoli prestiti ha luogo, di norma, mediante trattenute mensili, da effettuarsi sul complessivo ammontare degli emolumenti fissi mensili, di cui il dipendente fruisce, con decorrenza dal mese successivo a quello in cui le somministrazioni furono effettuate.

Le somme trattenute non possono superare, comunque, i due quinti della retribuzione complessiva e sono versate al fondo trimestralmente.

Quando il dipendente cessa dal servizio, è data facoltà all'amministrazione di disporre il recupero del residuo debito in unica soluzione.

In caso di morte o di invalidità assoluta e permanente, contratta in servizio e per causa di servizio, il residuo debito del dipendente per piccoli prestiti si considera estinto.

Art. 10.

Il fondo è amministrato da un comitato, costituito con decreto del Presidente della giunta regionale e composto:

a) dal Presidente della giunta regionale o da un Assessore da lui delegato, che lo presiede;

b) dal segretario generale della Presidenza della giunta regionale;

c) dal segretario generale del Consiglio regionale;

d) dal direttore della ragioneria generale della Regione;

e) da un funzionario dell'Assessorato dei lavori pubblici;

f) da un rappresentante del personale, per ciascuna carriera, designato fra i dipendenti della Regione dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

I membri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), in caso di assenza od impedimento o di vacanza di posti, sono sostituiti da coloro che ne fanno le veci nell'adempimento delle rispettive funzioni.

I membri di cui alla lettera *f*) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Quando, nel corso del triennio, debba provvedersi alla loro sostituzione, questa ha luogo per il periodo che ancora rimane al compimento del triennio.

Art. 11.

Il comitato amministrativo si riunisce ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da tre dei suoi componenti.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno sei membri.

Le decisioni vengono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Funge da segretario del comitato un funzionario del servizio affari del personale.

Art. 12.

Tutti i provvedimenti amministrativi, rivolti al conseguimento degli scopi istituzionali del fondo, sono deliberati dal Comitato amministrativo.

Art. 13.

Il fondo è costituito:

1) dal contributo regionale, di cui all'art. 18;

2) dai redditi derivanti dal deposito e dall'impiego dei capitali disponibili;

3) dai rimborsi delle anticipazioni e dei piccoli prestiti;

4) da ogni altra entrata eventuale.

Art. 14.

I pagamenti a carico del fondo sono disposti con appositi ordini firmati dal presidente del comitato amministrativo e controfirmati dal segretario dello stesso comitato.

Il servizio di cassa verrà affidato, mediante apposita convenzione, all'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria della Regione.

Art. 15.

Il rendiconto annuale della gestione del fondo è predisposto dal comitato amministrativo entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'anno finanziario ed è approvato dalla giunta regionale.

Art. 16.

Ai servizi del fondo si provvede con personale regionale.

CAPO III

Disposizioni finanziarie

Art. 17.

Per gli scopi previsti dall'art. 1 della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1971 e 1972, la spesa di L. 500 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, è istituito — al titolo II — sezione III — rubrica n. 3 — categoria IX — il capitolo 546 con la denominazione: «Acquisto di terreni e spese per renderli edificabili, costruzione od acquisto di case di abitazione per fornire alloggi in locazione ai dipendenti regionali» e con lo stanziamento di lire 500 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 (rubrica n. 3 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

L'onere di lire 500 milioni di cui al primo comma del presente articolo per l'esercizio finanziario 1971 farà carico al sopracitato capitolo 546.

All'onere di lire 500 milioni relativo all'esercizio finanziario 1972, che graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, si farà fronte con la cessazione della spesa di pari importo di cui alle leggi regionali 28 luglio 1969, n. 22, e 29 dicembre 1965, n. 32, previste fino all'esercizio finanziario 1971.

Art. 18.

Per gli scopi previsti dall'art. 5 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1971, la spesa di lire 300 milioni, di cui lire 200 milioni per le finalità previste dalla lettera *a*) dell'articolo 6 e lire 100 milioni per le finalità previste dalla lettera *b*) del medesimo articolo.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, è istituito — al titolo I — sezione IV — rubrica n. 3 — categoria IV — il capitolo 261 con la denominazione: «Fondo per anticipazioni e piccoli prestiti a favore del personale regionale» e con lo stanziamento di lire 300 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di lire 300 milioni dal fondo speciale iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 (rubrica n. 3 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

L'onere di lire 300 milioni di cui al primo comma del presente articolo fa carico al succitato capitolo 261.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 20 gennaio 1971

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1971, n. 3.

Norme di integrazione e di modifica alla legge regionale 10 novembre 1969, n. 36, concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Corpo forestale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 28 *gennaio* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 10 novembre 1969, n. 36, viene inserito il seguente:

«Il personale del Corpo forestale regionale è a tutti gli effetti giuridici personale civile della Regione».

Art. 2.

L'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1969, n. 36, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 — Il comando delle stazioni forestali sarà affidato di norma ai sottufficiali del Corpo forestale regionale o, in via eccezionale, a guardie scelte.

Sottufficiali, guardie scelte e guardie potranno essere temporaneamente distaccati per esigenze di servizio, con decreto del Presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della stessa, in misura non superiore al 15 % dei posti di organico, anche agli uffici della direzione regionale delle foreste ed agli Ispettorati ripartimentali e distrettuali delle foreste con compiti di matricola, contenzioso, servizio ispettivo dei comandi di stazione, collaborazione tecnica con gli ispettori nonchè per la guida di automezzi.

Possono essere distaccati presso gli uffici e con i compiti di cui al precedente comma, anche in eccedenza alla percentuale ivi prevista, sottufficiali, guardie scelte e guardie che abbiano superato il cinquantaseiesimo anno di età e siano stati dichiarati fisicamente inidonei al servizio di campagna.

Durante il periodo di distacco restano fermi per detto personale lo stato giuridico ed il trattamento economico spettante in forza dell'appartenenza al Corpo forestale regionale».

Art. 3.

L'articolo 7 della legge regionale 10 novembre 1969, n. 36, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 — La nomina ad allievo guardia si consegue mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare i cittadini italiani di sesso maschile muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado; i candidati debbono inoltre:

1) essere cittadini italiani in godimento dei diritti politici;

2) avere compiuto gli anni 18 e non superato gli anni 28; tale limite di età è elevato ad anni 33 per coloro che appartengono ad una delle seguenti categorie:

a) profughi;
b) orfani di caduti in guerra o per fatti di guerra;
c) orfani di caduti per servizio;
d) orfani di caduti sul lavoro;
e) figli di mutilati ed invalidi di guerra o per fatti di guerra o per servizio e categorie assimilate;
f) figli di mutilati ed invalidi del lavoro;
3) aver tenuto sempre buona condotta;
4) non aver subito condanne penali per reati dolosi;
5) essere fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni nel Corpo forestale regionale; per l'accertamento di tale requisito l'Amministrazione regionale sottoporrà i candidati a preventiva visita medica di controllo.

Gli esami comprenderanno una prova scritta ed una orale tendenti ad accertare la cultura generale del candidato.

Ai vincitori del concorso di cui al primo comma del presente articolo verrà fatto frequentare, a spese dell'Amministrazione regionale, un corso per allievi guardie forestali organizzato dal Corpo forestale dello Stato o da una Amministrazione regionale.

Saranno immessi negli organici regionali, con la qualifica di guardie forestali, gli allievi che supereranno gli esami finali del corso ».

Art. 4.

Nel primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 10 novembre 1969, n. 36, le parole « dall'Amministrazione regionale » sono sostituite dalle seguenti:
« da un'Amministrazione regionale ».

Art. 5.

Dopo l'articolo 16 della legge regionale 10 novembre 1969, n. 36, è inserito il seguente:

« Art. 16-*bis* — Per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale regionale, il rapporto informativo è compilato dal direttore dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente ed il giudizio complessivo è espresso dal direttore del Corpo forestale regionale.

Per il personale temporaneamente distaccato presso la Direzione regionale delle foreste o presso altri uffici regionali con i compiti di cui all'articolo 3 della presente legge, il rapporto informativo è compilato dal direttore di servizio competente ed il giudizio complessivo è espresso dal Direttore del Corpo forestale regionale ».

Art. 6.

L'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 1969, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Art. 17 — Il personale della carriera dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale regionale è collocato a riposo al compimento del sessantesimo anno di età.

Il personale di cui al precedente comma è iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

L'Amministrazione regionale è autorizzata, ove occorra, ad integrare il trattamento di quiescenza corrisposto dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, in modo da renderlo equivalente a quello previsto per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato.

Ai fini di quanto disposto dal precedente comma, nel trattamento di quiescenza spettante ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato si intende compresa, nei casi legislativamente previsti, l'indennità speciale di cui agli articoli 31 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e 22 della legge 25 luglio 1961, n. 709 ».

Art. 7.

Nell'articolo 22 della legge regionale 10 novembre 1969, n. 36, va aggiunto il seguente comma:

« Valgono altresì le norme previste per il rimanente personale regionale per quanto concerne i congedi straordinari e le aspettative ».

Art. 8.

Dopo l'articolo 33 della legge regionale 10 novembre 1969, n. 36, è inserito il seguente:

« Art. 33-*bis* — Le guardie scelte e le guardie provenienti dal Corpo forestale dello Stato, già inquadrate o in corso di inquadramento nei ruoli regionali, che anteriormente al 1° luglio 1970 abbiano superato gli esami finali del corso per allievi sottufficiali al fine di conseguire la promozione a vice brigadiere, sono collocate in tale qualifica a decorrere dal 1° luglio 1970 anche in soprannumero ».

Art. 9.

L'articolo 34 della legge regionale 10 novembre 1969, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Art. 34 — I posti nella qualifica di brigadiere e vice brigadiere disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, anche per effetto delle promozioni di cui al secondo comma del successivo articolo 34-*bis*, saranno ricoperti con le promozioni delle guardie scelte in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano un'anzianità minima di 10 anni di effettivo servizio alla data del 1° dicembre 1969;

b) abbiano riportato nel triennio 1967-1969 o nel minor periodo di servizio prestato in posizione di comando un giudizio complessivo non inferiore ad « ottimo con punti 9 »;

c) abbiano superato un esame speciale consistente in una prova scritta ed in una prova orale sui servizi di istituto.

Le promozioni di cui al precedente comma saranno conferite ad ogni effetto giuridico ed economico a decorrere dal 1° dicembre 1969 per coloro che abbiano presentato domanda di inquadramento nei ruoli del Corpo forestale regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e a decorrere dal 1° giugno 1970 per coloro che abbiano presentato detta domanda oltre il termine di 60 giorni, ma non oltre 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

Art. 10.

Dopo l'articolo 34 della legge regionale 10 novembre 1969, n. 36, è inserito il seguente:

« Art. 34-*bis* — Nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge le anzianità richieste per le promozioni previste dai precedenti articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 sono ridotte della metà.

Le promozioni di cui al precedente comma saranno conferite ad ogni effetto giuridico ed economico, con decorrenza dal 1° dicembre 1969, limitatamente a coloro che a tale data avevano maturato l'anzianità minima prescritta.

Ciascun dipendente potrà chiedere di usufruire dei benefici previsti dal primo comma del presente articolo una sola volta nella carriera ».

Art. 11.

L'articolo 37 della legge regionale 10 novembre 1969, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Art. 37 — Nel quinquennio successivo alla entrata in vigore della presente legge il numero dei sottufficiali, guardie scelte e guardie in servizio presso la Direzione regionale delle foreste o presso i dipendenti uffici periferici dovrà essere riportato entro i limiti previsti dall'art. 3, secondo comma, della presente legge.

Nel medesimo periodo anche in eccedenza alla percentuale prevista dal secondo comma dell'articolo 3 potrà essere disposto il distacco di guardie scelte e guardie presso gli uffici regionali per l'esercizio della guida di automezzi ».

Art. 12.

Nella tabella allegato *B* della legge regionale 10 novembre 1969, n. 36:

a) il numero dei posti previsto per la qualifica di aiutante è aumentato di due unità;

b) il numero dei posti previsto per le qualifiche di brigadiere e di vice brigadiere è aumentato di cinque unità;

c) il numero dei posti previsto per le qualifiche di guardia e di allievo guardia è diminuito di cinque unità.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 20 gennaio 1971

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1971, n. **4**.

Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, riguardante « Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento tecnologico degli stabilimenti industriali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 28 *gennaio* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Fra le somme mutuate, ammissibili al contributo regionale ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, si intendono comprese anche quelle destinate all'acquisto delle aree necessarie per le realizzazioni ivi previste, nonchè quelle destinate alla formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione, entro il limite del **30 %** del complessivo ammontare dell'investimento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 20 gennaio 1971

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1971, n. **5**.

Disposizione transitoria per la concentrazione di enti ospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 28 *gennaio* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In attesa dell'emanazione del piano regionale ospedaliero, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre, ai sensi dell'art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e per gli effetti previsti da detta legge, la concentrazione dell'ente ospedaliero, costituito dall'ospedale specializzato regionale pneumologico « Santorio Santorio » di Trieste, nell'ente ospedaliero, costituito dall'ospedale generale regionale « Ospedali Riuniti, Maggiore e di S. Maria Maddalena » con sede nella stessa città.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 20 gennaio 1971

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1971, n. **6**.

Semplificazioni di procedure per la erogazione di spese in occasione di convegni, congressi e concorsi di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 28 *gennaio* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In applicazione dell'art. 1, n. 3, lettera *a*), e n. 4 lettere *a*), *b*) e *c*) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, le spese ivi considerate, quando siano da disporsi per convegni, congressi e concorsi, sono deliberate dalla giunta regionale nell'importo massimo presunto.

In esecuzione della delibera giuntale, di cui al precedente comma, il presidente della giunta ha facoltà di autorizzare, anche in deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, aperture di credito a favore di funzionari all'uopo delegati per il pagamento immediato delle spese occorrenti.

Per la presentazione dei rendiconti di spesa si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 21 gennaio 1971

BERZANTI

(1535)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.